

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE JANELA

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale "Janela". Questa è una libera associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione Janela persegue i seguenti scopi:

- Creare opportunità di sviluppo artistico e culturale per il territorio torinese e piemontese;
- Creare occasioni e opportunità per lo sviluppo dell'arte emergente nel territorio;
- Promuovere arte e cultura nel territorio, in sinergia con altri enti no-profit culturali;
- Ampliare e diversificare l'offerta culturale del territorio torinese e piemontese;
- Valorizzare il ruolo dell'arte e della cultura come motore di sviluppo locale;
- Accompagnare i processi di miglioramento della qualità della vita nel territorio;
- Promuovere forme di collaborazione tra gli enti no-profit culturali e le imprese del territorio.

Art. 3 - L'Associazione Janela, per raggiungere questi scopi, intende promuovere varie attività:

- Promozione di corsi di formazione artistica per i nostri soci, organizzati sia con artisti affermati che con artisti emergenti del territorio;
- Creazione di percorsi artistici per i nostri soci e collaboratori, promuovendo la cooperazione tra artisti con competenze diverse a favore di progetti artistici in linea con le finalità sociali;
- Creazione di eventi culturali legati alle diverse discipline artistiche;
- Favorire l'incontro e la collaborazione tra artisti affermati e artisti emergenti del territorio;
- Sostegno alle produzioni artistiche emergenti, a livello di produzione e di organizzazione, operando anche come Compagnia Teatrale;
- Approcci innovativi alla diffusione delle espressioni culturali e alla promozione della cultura;
- Ricerca sugli scenari di sviluppo locale, dando opportunità di pubblicazione a giovani ricercatori;
- Organizzazione di eventi legati a percorsi di valorizzazione delle risorse locali e di promozione del patrimonio culturale;
- Stimolare i processi di cittadinanza attiva, tramite il coinvolgimento diretto della comunità locale nel processo di elaborazione dei progetti culturali;
- Ideazione di progetti culturali che consentano una valorizzazione delle connessioni tra cultura, economia locale e risorse del territorio.

Art. 4 - L'Associazione Janela è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali. All'interno dell'Associazione si possono distinguere due categorie di soci:

- soci ordinari: persone che partecipano alla vita dell'Associazione e che si impegnano a pagare una volta all'anno - per tutta la permanenza del vincolo associativo - la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno (ideale o economico) alla costituzione e allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e il regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 5 - Tutti i soci hanno diritto di voto - se maggiorenni, o comunque al compimento della maggiore età - per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso.

Art. 6 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali, inclusi contributi specifici per attività istituzionali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'Assemblea dei soci, che ne determina l'ammontare.

Le erogazioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea dei soci. Questa ha il compito di deliberare sul loro utilizzo, in accordo con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire - anche in modo indiretto - utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario della gestione annuale.

Il rendiconto economico-finanziario della gestione deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 8 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria; in via straordinaria quando si riveli necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede - e divulgato in forma digitale - almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede - e divulgazione in forma digitale - del relativo verbale.

Art. 10 – L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico-finanziario della gestione;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea dei soci fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono questa attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea - in qualsiasi momento - con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 1 volta all'anno e può essere convocato:

- dal presidente;
- da almeno 2 dei componenti del Consiglio, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il rendiconto economico-finanziario che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote associative dei soci e di eventuali contributi specifici per attività istituzionali;
- redigere il verbale delle riunioni da affiggere all'albo dell'Associazione, e da divulgare in forma digitale a tutti i soci.

Art. 13 – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci la delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 15 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.